
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

DATA 22/02/2022

N. 11

Oggetto :
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di febbraio alle ore sedici e minuti zero presso la sala delle adunanza sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
CONTE LINA	Consigliere	Presente
CORTESE PAOLA	Consigliere	Presente
DI MARTINO SARA	Consigliere	Assente
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
TRIGLIA NICOLA	Consigliere	Presente
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Presente
IIRITI ANTONIO	Consigliere	Assente
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 2

Giustificano l'assenza i consiglieri Di Martino Sara e Iiriti Antonio.

Assiste il Segretario Comunale Dott. MANTEGARI RICCARDO.

Il Sig. FREDERIC PICCOLI - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 21 rubricato "*Competenze del Consiglio comunale*" della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*);
- l'art. 12 del vigente Statuto comunale e in particolare il comma 3 che attribuisce alle competenze del Consiglio comunale, tra le altre:
 - lett. g) *criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle tariffe stesse*;
 - lett. h) *determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi*;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26 giugno 2018;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm.ii. (TUEL);
- il D.lgs. 23 novembre 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii. che introduce i vigenti principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243 "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*" e ss.mm.ii.;
- la L.r. 22 dicembre 2021, n. 35 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali*";

VISTI l'art. 27 comma 2 e l'art. 29, comma 1 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2016/2018)*" che prevede che gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi ed enti strumentali debbano adottare, a partire dall'anno 2017, i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, e sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

VISTI:

- l'art. 151 del TUEL, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio 2022/2024 al 31 marzo 2022 e autorizza l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”* e in particolare l'art. 52, comma 1 rubricato *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”* che testualmente recita:

“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante ad oggetto *“Norme in materia ambientale”* che individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo alle modalità e all'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, alle modalità di conferimento del servizio, all'assimilazione dei rifiuti speciali e urbani, alla determinazione delle tariffe;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 147 recante ad oggetto *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”* che all'art. 1, commi da dal 639 al 731, istituiva la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dall'anno 2014, composta dalla tassa sui servizi (TASI), dall'IMU (Imposta Municipale Propria) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica e richiamati in particolare:

- l'art. 1 comma 654: *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 1 comma 683: *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;
- l'art. 1, comma 688 che prevede che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* (Finanziaria 2020), che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha altresì introdotto importanti modifiche in relazione ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* (Finanziaria 2018) che all'art. 1, commi 527 e seguenti ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di invento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*,

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF ad oggetto *“Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*;
- deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A ad oggetto *“Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*;
- deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante *“Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”*;
- deliberazione dell'Autorità 443 del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF ad oggetto *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021) introducendo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- deliberazione dell'Autorità 363 del 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, introducendo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

RESO EDOTTO:

- che in Valle d'Aosta la gestione dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (*“Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”*) con la quale l'organizzazione della gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale è stata riorganizzata su base territoriale in ATO (ambito territoriale ottimale unico) e sub-ATO;
- che la Regione, in qualità di autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO), coordina e verifica tutta l'attività di gestione e provvede alla gestione e alla determinazione delle tariffe per le attività di smaltimento e recupero finale che sono applicate ai sub-ATO e i sub-ATO, coincidenti con le Unité des Communes valdôtaines (già Comunità montane) ed il Comune di Aosta, gestiscono le attività di raccolta, trasporto e servizi annessi;

DATO ATTO che l'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin, in nome dell'ETC (Ente Territorialmente Competente) costituito dal sub-ATO D “Evançon - Mont Cervin” ha l'onere di predisporre e trasferire ai comuni membri il piano economico finanziario (PEF) al fine dell'elaborazione della tariffa TARI per l'anno 2022;

RILEVATO che, alla data di predisposizione del presente provvedimento, l'Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin - Autorità SubAto per la gestione dei rifiuti, non ha ancora predisposto il PEF per l'anno 2022 secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera;

RITENUTO comunque necessario, nelle more di approvazione del PEF per l'anno 2022 da parte della competente autorità di Sub-Ato D "Evançon - Mont-Cervin", confermare le vigenti tariffe, come da ultimo approvate con DCC 65/2021, sotto richiamata, dando atto che si provvederà alla loro eventuale rideterminazione in sede di presa d'atto del PEF, entro i termini previsti dalla legge;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2021 recante ad oggetto *“Imposta comunale TARI: approvazione aliquote per l'anno 2021”*;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 25/06/2021 recante ad oggetto “TARI: presa d'atto piano economico finanziario Sub-Ato D "Evançon - Mont-Cervin" anno 2021 e rideterminazione tariffe anno 2021”;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28 luglio 2021;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, e la documentazione allegata, è stata altresì oggetto di esame da parte della 2^a Commissione Consiliare Permanente in materia di Bilancio e attività produttive, competente per materia, in data 17/02/2022 come risulta dal verbale in atti, con il quale si esprime parere favorevole;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI, sotto la moderazione del Presidente del Consiglio comunale:

- **Sindaco Francesco FAVRE:** il Sindaco provvede all'illustrazione della proposta di conferma delle tariffe dell'anno precedente, ai sensi di legge, nelle more di approvazione del PEF 2022 da parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera. Una volta in possesso dei dati da parte dell'Unité le tariffe – sostiene Favre – dovranno essere verosimilmente riapprovate entro i termini di legge;
- **Consigliera Giacinta MERLIN:** chiede conto al Sindaco del perché, pur aumentando la quota di raccolta differenziata, non ci sia una contrazione delle tariffe per l'utenza, come avviene in altre realtà sul territorio nazionale;
- **Consigliere Erik CAMOS:** domanda se sia stata fatta la modifica da lui richiesta sull'attribuzione, per il calcolo della TARI, di due occupanti per gli alloggi vuoti (*nda cfr. art. 10, c. 6 del regolamento comunale in materi di TARI*);
- **Assessore Leo BREAN:** conferma che la previsione regolamentare che prevede il conteggio di due occupanti, ai fini TARI, in caso di alloggio vuoto è rimasta invariata anche se – puntualizza – è facoltà del proprietario dichiarare all'ufficio tributi la reale situazione abitativa. Poiché si tratta di una presunzione di occupazione sancita a livello regolamentare una sua variazione comporterebbe una ripartizione del differenziale tariffario su tutti gli altri utenti per garantire la copertura totale del costo del servizio;
- **Consigliere Erik CAMOS:** afferma che “*se un alloggio è vuoto l'immondizia non viene generata*” per cui ritiene iniqua la previsione regolamentare ritenendo più equo istituire una tariffa *ad hoc* che sia pari a mezza unità invece che a due unità;
- **Sindaco Francesco FAVRE:** il Sindaco riconosce che il ragionamento addotto dal consigliere Camos possa essere corretto ma, siccome la legge prevede che si debba dare copertura alla totalità del costo del servizio, è necessario mantenere degli equilibri di natura perequativa tra i contribuenti. Per quanto attiene invece alla questione posta dalla consigliera Merlin, Favre sostiene che “*qualche anno fa ci hanno illuso che differenziando avremmo pagato di meno; ma non è così! Se differenziamo forse non pagheremo di più*”. Il Sindaco spiega le difficoltà operative della gestione dei rifiuti a livello regionale e afferma che, posta la necessità di continuare a differenziare, la soluzione per pagare di meno potrebbe essere l'applicazione della tariffazione puntuale, che collega la quota variabile della tariffa all'effettiva produzione di rifiuti. Il Piano dei rifiuti regionale sta andando in questa direzione ma è indubbio che ci sia parecchio dibattito tra i sindaci in merito alla gestione dei rifiuti, soprattutto nei comuni turistici;
- **Consigliera Carmen JACQUEMET:** suggerisce di riprendere degli incontri di informazione rivolti alla popolazione allo scopo di spiegare le procedure di differenziazione dei rifiuti e di promuovere i necessari comportamenti virtuosi, sia a tutela dell'ambiente sia a beneficio dei contribuenti. Dichiarata poi il proprio appoggio alla proposta del consigliere Camos considerando “*di buon senso*” ridurre la tariffa agli alloggi vuoti, anche se è evidente che il minor gettito vada re-distribuito su tutti i contribuenti che producono rifiuti;
- **Consigliere Erik CAMOS:** ricorda all'assessore Bréan che i mastelli sono provvisti di codice di tracciabilità e pertanto c'è la possibilità di capire se un alloggio è occupato oppure no, e in quali periodi è più o meno occupato. In relazione alle seconde case – termina Camos – sarebbe poi opportuno rivedere il sistema di raccolta dei rifiuti che male si coniuga con le esigenze turistiche e contribuisce a mantenere un certo livello di raccolta non differenziata;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 15
Consiglieri astenuti: 4 (Camos – Castiglioni – Jacquemet – Merlin)
Consiglieri votanti: 11
Voti favorevoli: 11
Voti contrari: nessuno

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2022 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), confermando l'applicazione delle tariffe TARI 2021 (DCC 65 del 25/06/2021), come indicate nella tabella sub 1) qui allegata per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che le tariffe approvate dovranno essere eventualmente riformulate, entro il termine ultimo previsto a livello nazionale la loro approvazione, sulle base del PEF 2022 predisposto dall'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera;
3. DI DARE ATTO che le tariffe sono soggette alle esclusioni, agevolazioni e riduzioni previste nel TITOLO IV del vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28 luglio 2021;
4. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.r. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
5. DI STABILIRE che la riscossione della TARI 2021 dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

ACCONTO	31 ottobre 2022
SALDO	30 aprile 2023
UNICA SOLUZIONE	31 ottobre 2022

6. DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. DI DARE ATTO che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento hanno effetto dal 01.01.2022 a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (portale del Federalismo Fiscale) entro il 31.10.2021, termine così prorogato dall'art. 106, comma 3/bis, della legge di conversione 77/2020 di conversione del DL Rilancio;

8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin in qualità di SubATO D "Evançon - Mont Cervin".

UTENZE DOMESTICHE		
NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/anno)
1 componente	0,62544	48,56129
2 componenti	0,72968	87,41033
3 componenti	0,80414	111,69098
4 componenti	0,8637	145,68388
5 componenti	0,92327	174,82066
6 o piu' componenti	0,96794	199,1013

UTENZE NON DOMESTICHE		
CATEGORIE DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/MQ/ANNO)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4419	0,21957
Campeggi, distributori carburanti, parcheggi	0,69318	0,46532
Stabilimenti balneari	--	--
Esposizioni, autosaloni, utenze che hanno cessato l'attività	0,37259	0,21113
Alberghi con ristorante	1,15242	0,74232
Alberghi senza ristorante	0,7885	0,55315
Case di cura e riposo	0,86648	0,6604
Uffici, agenzie, studi professionali	0,97912	0,69333
Banche ed istituti di credito	0,50256	0,38003
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,96179	0,60044
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,31705	0,74316
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,90114	0,49826
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00512	0,6376
Attività industriali con capannoni di produzione	0,7885	0,29558
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,94446	0,38003
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,19376	5,067
Bar, caffè, pasticceria	3,15399	2,5183
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,06222	1,21861
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,26151	1,06323
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,25087	4,19885
Discoteche, night club	1,42103	0,72289
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	1,88893	1,50321
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	6,06536	4,84743
Utenze giornaliere: Banchi di mercato ortofrutta, fiori e piante, agricoltori	11,99208	9,59014

- sono assimilati alla categoria "ESPOSIZIONE, AUTOSALONI" le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività, se effettivamente non utilizzate, da provarsi da parte del soggetto passivo;
- sono assimilati alla categoria "CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI" i parcheggi delle attività produttive;
- agli utenti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso al comune, la quantificazione avviene mediante dichiarazione o autocertificazione, con l'indicazione del numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante;
- in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari a: (due) 2 occupanti (cfr. art. 10, c. 6 del regolamento comunale in materia di TARI);

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente
F.to : FREDERIC PICCOLI

Il Segretario Comunale
F.to : MANTEGARI Riccardo

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale
F.to MANTEGARI Riccardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 02/03/2022 al 17/03/2022 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 02/03/2022 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 02/03/2022

Il Segretario Comunale
F.to MANTEGARI Riccardo

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere
in ordine regolarità tecnico-contabile

Esito
favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to MANTEGARI Riccardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Saint-Vincent, 02/03/2022

Il Segretario Comunale
MANTEGARI Riccardo